

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 160 DEL 23/09/2016**

OGGETTO

ESAME DELLA 1[^] VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI BAISO ADOTTATI
CON DELIBERE DI CC N. 2 DEL 27/03/2014 E N. 56 DEL 22/12/2014

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Baiso ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la 1^ Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/03/2014 e con deliberazione di CC n. 56 del 22/12/2014, pervenuti a questa Provincia rispettivamente il 05/06/2014 prot. 34352 – 3/2009 del 09/06/2014 e il 04/03/2015 prot. 20634 – 6/2015 del 14/04/2015;

vista la trasmissione delle osservazioni presentate ad entrambi gli strumenti, pervenute a questa Provincia il 24/07/2016 prot. 17895 – 6/2015 del 28/07/2016 e il 14/09/2016 prot. 21261 del 15/09/2016 e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 5 comma 7 LR 20/2000;

dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria degli strumenti urbanistici in esame;

premessi che:

- il Consiglio Comunale di Baiso ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con deliberazione n. 23 del 22/04/2009 e l'Amministrazione Comunale, dopo 5 anni dall'approvazione del Piano Strutturale, ha ravvisato la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico al fine di adeguarlo alla legislazione entrata in vigore nel frattempo, a correggere errori materiali, a dare risposta a esigenze presentate da privati cittadini ed ha pertanto avviato la fase di concertazione istituzionale preliminare all'adozione della 1^ variante al Piano Strutturale Comunale, convocando la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 14 LR 20/2000;
- la Conferenza di pianificazione, regolarmente convocata ed insediata, ha svolto i suoi lavori nella seduta del 26/02/2014;

constatato che:

- il Consiglio Comunale di Baiso ha adottato la 1^ Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) con provvedimento n. 2 del 27/03/2014, trasmettendolo alla Provincia per l'esame ai sensi del comma 7 art. 32 della LR 20/2000;
- la Provincia, ravvisata l'assenza del RUE, strumento che stabilisce la disciplina generale degli ambiti consolidati, del territorio rurale e degli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, ha richiesto al comune la sua adozione, al fine di completare la strumentazione urbanistica comunale prevista dalla LR 20/2000;
- il Consiglio Comunale di Baiso ha pertanto adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con provvedimento n. 56 del 22/12/2014, trasmettendolo alla Provincia per l'esame ai sensi del comma 4-bis art. 33 della LR 20/2000, in quanto detto RUE contiene la disciplina particolareggiata degli usi e delle

trasformazioni ammissibili per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC;

- il Comune di Baiso ha presentato alla Provincia gli elaborati per attivare la procedura di Valutazione Ambientale della 1^a variante al PSC e del RUE in esame;
- l'invio delle osservazioni presentate dai cittadini a entrambi gli strumenti urbanistici e dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale è avvenuto il 24/07/2016;
- la trasmissione del materiale si è completata il 14/09/2016 con l'integrazione relativa alle osservazioni n. 17 e n. 18;
- **la 1^a variante al PSC** del Comune di Baiso propone le seguenti modifiche cartografiche e varianti normative:
 - Varianti di carattere generale
 - Variante 11:** individuazione nel Quadro Conoscitivo del PSC di 32 fabbricati con originaria funzione agricola produttiva, localizzati in territorio rurale e privi di interesse storico, ma con impianto riconducibile all'architettura rurale tradizionale e recuperabili all'uso residenziale.
 - Variante 13:** adeguamento della cartografia e della normativa del PSC alla LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", attraverso l'eliminazione dal testo normativo delle disposizioni di fonti giuridicamente sovraordinate e con la sostituzione delle tavole P2 (vincoli e tutele) e P3 (rispetti e limiti) con la "Carta dei vincoli" e l'allegata "Scheda dei vincoli", dove si riportano, per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e l'atto da cui deriva.
 - Varianti che riducono la potenzialità edificatoria del PSC
 - Varianti 1, 4, 6, 8, 15:** stralcio di ambiti residenziali in territorio rurale o urbano e riclassificazione a zona agricola.
 - Varianti 5, 7:** trasformazione di una porzione di Ambiti destinati alla nuova edificazione in ambiti consolidati senza potenzialità edificatoria o in ambiti agricoli.
 - Variante 9:** stralcio di un'area comunale destinata a servizi comunali (cimitero) mai utilizzata e conferma della zona agricola
 - Varianti che aumentano la potenzialità edificatoria del PSC
 - Variante 2:** individuazione di un nuovo ambito edificabile (ACR1) da realizzarsi nell'area del campo sportivo di Baiso, non più utilizzato; si prevede una potenzialità edificatoria massima di 2.000 mq di Superficie Utile residenziale (circa 20 alloggi) e la realizzazione di un parcheggio al servizio anche della piscina;
 - Variante 3:** individuazione di un nuovo ambito edificabile (ATR4) da realizzarsi a Borgo Visignolo per l'edificazione di 200 mq di SU corrispondente a 2 alloggi;
 - Variante 14:** individuazione di un nuovo ambito edificabile (ATR7) da realizzarsi a Lugara per l'edificazione di 200 mq di SU corrispondente a 2 alloggi.
 - Rettifiche di errori materiali

Variante 10: classificazione in ambito consolidato delle aree di pertinenza di due edifici esistenti erroneamente individuate come viabilità pubblica;

Variante 12: correzione di un errore materiale nella delimitazione dei 150 m dal limite demaniale dei corsi d'acqua pubblica.

- Variante puntuale normativa

Variante 16: modifica dell'art. 107 "Ambiti consolidati in territorio rurale" per prolungare di altri 5 anni il periodo transitorio nel quale possono essere realizzate le previsioni insediative dei lotti di completamento del previgente PRG localizzati in territorio rurale.

- la 1^a variante al PSC in esame aumenta di 3 alloggi le potenzialità edificatorie residenziali del PSC vigente, che passa da 535 a 538 alloggi teorici, quantità comunque inferiore al dimensionamento massimo stabilito dall'Accordo di Pianificazione;
- le varianti puntuali proposte non interessano zone di tutela del PTCP 2010 approvato;
- **il Regolamento Urbanistico edilizio**, composto da cartografia e normativa, detta la disciplina generale degli ambiti consolidati, del territorio rurale e degli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente in tutto il territorio comunale;

atteso che:

- ai sensi del comma 7 art. 32 "Procedimento di approvazione del PSC" della LR 20/2000, modificata dalla LR 6/2009, la Provincia può sollevare riserve in merito alla conformità dei PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione;
- ai sensi del comma 4 bis art. 33 "Procedimento di approvazione del RUE" della LR 20/2000, modificata dalla LR 6/2009, il RUE in esame, contenendo la disciplina particolareggiata di parti del territorio, viene esaminata dalla Provincia con il procedimento proprio del POC; la Provincia, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della LR 20/2000 può formulare riserve al RUE relativamente a previsioni che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;

- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 21/09/2016 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere le seguenti riserve e osservazioni alla 1^a Variante al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Baiso, che si condividono:
 - **1^a Variante al PSC**
 - **Incremento del territorio urbanizzabile**

Si evidenzia che il calcolo della percentuale di consumo di suolo delle aree di variante, contenuta nella Relazione, tiene in considerazione solamente la Superficie fondiaria degli ambiti, mentre ai sensi del comma 5 art. 7 delle NA di PTCP le superfici escluse dalle quote di incremento sono solo quelle degli spazi ed attrezzature di interesse pubblico e non tutte quelle permeabili;

Riserva
si chiede di adottare il criterio di calcolo sopra descritto, al fine di verificare che la percentuale di incremento del territorio urbanizzabile non superi il 5% del territorio urbanizzato residenziale.
 - **Variante 13 Carta dei vincoli**

La grafia scelta per indicare le tutele sui corsi d'acqua non permette di distinguere esattamente gli invasi ed alvei assoggettati alle norme di cui all'art. 41 delle NA di PTCP dai corsi d'acqua pubblici privi di tale tutela;

Osservazione
si invita a evidenziare questa differenza in cartografia.
 - **Variante 2 nuovo ambito edificabile ACR1**

La variante propone un nuovo ambito edificabile a destinazione residenziale nel capoluogo, nell'area dell'ex campo da calcio; tale ambito ACR è situato all'interno della zona C della perimetrazione dell'abitato da consolidare di Baiso Capoluogo e, probabilmente, la porzione più occidentale potrebbe interferire con la zona B che vieta la nuova edificazione;

il versante sottostante lo stesso ambito presenta dissesti superficiali con trend regressivo, verificati con apposito sopralluogo, che confermano l'esistenza di fenomeni in atto che lambiscono la recinzione del Campo sportivo. Localmente sono state rilevate lesioni nel terreno e gradini morfologici che indicano movimenti tutt'ora in atto;

Riserva
Andrà verificata l'interferenza dell'ambito ACR con la zona B dell'abitato da consolidare di Baiso (DGR 4558 del 19/12/95), provvedendo eventualmente allo stralcio della porzione in sovrapposizione; si ritiene indispensabile, al fine di ricondurre le previsioni ai requisiti previsti dalla normativa della zona

C dell'abitato da consolidare, la diminuzione dell'indice di edificabilità e la riduzione della porzione destinata all'edificazione stessa, da individuare in fase di POC anche sulla base dei necessari approfondimenti geologici.

Osservazione

Si chiede di rendere cogente, nella scheda norma dell'ambito, la necessità di realizzare anche i parcheggi pubblici necessari a soddisfare le esigenze della piscina adiacente.

- **Variante 14:** il nuovo ambito edificabile (ATR7) da realizzarsi a Lugara è situato completamente all'interno della perimetrazione della zona B dell'abitato da consolidare di Borgonovo-Muraglione (D.G.R. 4558 del 19/12/95).;

Riserva

Si chiede di stralciare l'ambito poiché non compatibile con la normativa della zona B dell'abitato da consolidare.

- **Variante 11:** individuazione nel Quadro Conoscitivo del PSC dei fabbricati produttivi recuperabili all'uso residenziale
- **Variante 16:** modifica dell'art. 107 "Ambiti consolidati in territorio rurale"
Entrambe le varianti disciplinano l'inserimento dell'uso residenziale in territorio rurale, la prima favorisce il recupero di fabbricati esistenti e la seconda prevede una proroga di 5 anni per l'attuazione di lotti del PRG in territorio rurale.

Riserva

ai sensi dell'art. 6 "territorio rurale" e della parte seconda "Vincoli e tutele" delle Norme di PTCP, è necessario precisare nelle norme di PSC che la possibilità di reiterare per 5 anni l'edificabilità dei lotti derivanti dal previgente PRG e quella di recuperare all'uso abitativo i fabbricati produttivi rurali è subordinata alla stabilità dei terreni ed al rispetto di tutte le norme di vincolo e tutela, oltre che alla presenza di un'agevole accessibilità.

- **Varianti normative**

art. 17 il territorio rurale

al comma 8 punto 6) viene riportato uno stralcio dell'art. 6 di PTCP che tuttavia non è esaustivo per comprendere la norma nel suo complesso.

Riserva

Si ritiene necessario precisare in norma che la possibilità di recuperare diritti edificatori all'interno dell'insediamento rurale non si riferisce alla totalità dei volumi demoliti, ma alla quantità necessaria per costruire una unità abitativa.

art. 27 Sostenibilità energetica

L'articolo si riferisce alle "linee guida per l'installazione in territorio rurale di impianti per la produzione di energia..." del PTCP, che sono state modificate da successive norme regionali

Riserva

E' necessario richiamare le determinazioni dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 28 del 06/12/2010 e n. 51 del 26/07/2011 che hanno regolamentato la materia.

art. 36 Standards di riferimento, fasce di rispetto opere infrastrutturali

La cartografia non presenta la gerarchia della rete viaria individuata nelle tav. P3 del PTCP, necessaria ai fini della definizione dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale, dell'applicazione degli standard di riferimento, della definizione delle fasce di rispetto stradale e delle eventuali fasce di

ambientazione; inoltre l'art. 36 delle NTA di PSC riporta al comma 5 limiti di arretramento che non corrispondono a quanto prescritto dal PTCP all'art. 33 delle NA.

Riserva

Si chiede di adeguarsi alla gerarchia della rete viaria di PTCP e di conformare l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale a quanto disposto dall'art. 33 delle NA di PTCP.

art. 51 Centri e nuclei storici

Il testo dell'art. 51 non coincide con il corrispondente art. 49 del PTCP, al quale deve riferirsi.

Riserva

si chiede di richiamare solamente la norma provinciale per le parti che trovano diretta applicazione, esplicitando solo le scelte discrezionali.

art. 87 Zone di protezione dall'inquinamento luminoso

Con DGR n.1688/2013 (recentemente modificata dalla DGR 1732/2015) sono state introdotte ulteriori zone di protezione dell'inquinamento luminoso e nuove disposizioni normative con effetti sui RUE; nello specifico sono menzionati, oltre alle aree protette ed ai siti di importanza comunitaria, quali zone di protezione, anche i corridoi ecologici.

Si rammenta che il territorio di Baiso è anche interessato dalla zona di protezione di 15 km dall'osservatorio astronomico di Scandiano (vedi Tavola P2 PTCP 2010)

Osservazione

Si chiede di completare l'articolo con i riferimenti sopra riportati.

- Ulteriori osservazioni in merito alla normativa di PSC

Si ritiene opportuno esprimere le seguenti osservazioni in merito ad altri aspetti normativi, in quanto, pur non essendo oggetto specifico di variante, riguardano riserve o osservazioni sollevate in sede di esame del RUE e pertanto direttamente correlate.

Art. 11 Attuazione e rapporti tra PSC, RUE e POC

comma 3 - la possibilità di modificare le delimitazioni di ambiti, aree, zone e perimetri riportati dalla cartografia del PSC è attribuita solo al POC, nei limiti di quanto stabilito all'art. 28 comma 3 della LR 20/2000 s.m.i.; mentre il RUE può solo stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità con le previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili. Si chiede di modificare in tal senso la norma.

art. 12 Titoli abilitativi rilasciati e strumenti attuativi vigenti alla data di adozione del PSC

comma 4: la possibilità di modificare un PUA già approvato incrementando la capacità edificatoria e le destinazioni d'uso è possibile se la variazione è conforme al previgente PRG, in caso contrario occorre applicare la procedura di PUA in variante al POC.

Art. 13 Modalità di attuazione del PSC

comma 5 – non si ritiene che il RUE possa subordinare a PUA un ambito attuabile nel PSC ad intervento diretto, in quanto il Piano attuativo è uno strumento che deriva esclusivamente dal POC; se sussistono esigenze di riqualificazione, queste dovrebbero essere pianificate dal PSC.

A questo proposito, ed in relazione anche ad altri articoli del PSC in esame, si segnala che, ai sensi dell'art. 29 comma 3° della LR 20/2000, gli interventi

che competono al RUE si attuano per intervento diretto e non sono soggetti al POC; si chiede di rivedere anche, di conseguenza, i rimandi ad eventuali piani attuativi non previsti dal PSC o dalla legislazione.

- **Osservazione di carattere generale in merito alla valutazione del rischio sismico**

si evidenzia che le modifiche e le revisioni alla D.A.L. 112/2007 (Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica") introdotte dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015 sono esito di approfondimenti tecnici e di acquisizione di nuove conoscenze derivanti dagli studi realizzati per la comprensione degli effetti dei terremoti emiliani del 2012, oltre che dei numerosi studi di microzonazione sismica finora realizzati. Si ritiene, pertanto, che i nuovi standard analitici richiesti dalla D.G.R. rispondano maggiormente a quanto richiesto dalla LR 19/2008 in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale e si suggerisce l'aggiornamento, sulla base dei contenuti della D.G.R. sopra citata, degli FA riportati nelle relazioni prodotte a supporto delle varianti.

- **Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)**

Norme Edilizie ed Urbanistiche – Vol.2 RUE

Parte prima

art. 1.5 titoli abilitativi

comma 4 secondo paragrafo: la norma prevede la possibilità di modificare un PP già approvato e in corso di attuazione, incrementando la capacità edificatoria e le destinazioni d'uso.

Osservazione

Tale variazione è possibile se è conforme al previgente PRG, in caso contrario occorre applicare la procedura di PUA in variante al POC.

art. 2.3 Interventi soggetti a POC

Si rileva che la normativa in alcuni casi assegna al POC compiti che non gli sono propri, come prevedere per esempio l'inserimento in POC di trasformazioni nel tessuto consolidato o in zona agricola attuabili per intervento diretto e di competenza del RUE; oppure assegna al RUE la possibilità di ricorrere ad un PUA per modificare le possibilità di trasformazione di ambiti che il PSC ha definito come storici o consolidati e pertanto attuabili per intervento diretto.

Riserva

Non si ritiene coerente con la LR 20/2000 subordinare a PUA un ambito attuabile, nel PSC, con intervento diretto, in quanto il Piano attuativo è uno strumento che deriva esclusivamente dal POC; se sussistono esigenze di riqualificazione, queste dovrebbero essere pianificate dal PSC.

art. 3.1 – Ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo (REC)

L'articolo riguarda le unità edilizie di valore ambientale e testimoniale e limita le possibilità d'intervento definite dalla Legge regionale al fine di preservare gli elementi di interesse storico ancora presenti.

Riserva

L'intervento di ristrutturazione edilizia, definito dalla LR 15//2013 con le modifiche introdotte dalla legislazione nazionale, può essere ridefinito solamente per determinati oggetti e ambiti con la motivazione della tutela del bene; la modalità di intervento su edifici di origine storica, indicati all'art. 3.1 "Ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo" (RVP) devono pertanto essere riportate nella parte delle Norme riguardante il sistema insediativo storico ovvero collegate a specifici ambiti del territorio comunale.

art. 3.2 Interventi relativi ad aree scoperte e arredi da giardino

L'articolo regola gli elementi di arredo collocabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati, non riconducibili al concetto di opera edilizia e pertanto non soggetti ai parametri di visuale libera, volume, superficie coperta ecc.

Al comma 2) si prevede la realizzazione di ricoveri per piccoli animali da affezione con altezza massima di 3 metri e superficie di 8 mq.

Osservazione

Si ritiene che tale altezza e superficie sia eccessiva per i ricoveri per piccoli animali da affezione sia eccessiva, soprattutto in relazione all'ingombro rispetto ai lotti confinanti, e si chiede di ridurla.

art. 18.1 Dotazioni territoriali

L'art. 18.1, comma 2 assegna al RUE la funzione di definire, "per ciascun ambito del territorio comunale e per gli interventi non soggetti a POC, il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle carenze pregresse e degli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da realizzare".

Riserva

Ciò non si ritiene pienamente conforme alla L.R. 20/2000, art. A-22 e seguenti ed al PTCP, art. 14 e 15 in quanto è in prima istanza il PSC che: stabilisce la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che è necessario garantire, provvedendo alla individuazione di massima delle aree più idonee alla localizzazione..." (art. A-23, comma 4 e 5), nonché, sempre il PSC, "stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare... (art. A-24, comma 6)". Si chiede pertanto di modificare l'art. 18.1 in tal senso.

art. 18.3 Possibilità di monetizzazione

art. 31.8 opere di urbanizzazione

Entrambi gli articoli elencano i casi nei quali è ammissibile la monetizzazione dei parcheggi pubblici e delle altre aree per dotazioni territoriali, individuando casi specifici che non sembrano avere totale corrispondenza con la normativa regionale.

Riserva

Si chiede di chiarire le interrelazioni tra il comma 4 dell'art. 31.8, che prevede la possibilità di monetizzare gli spazi pubblici, e l'art. 18.3 "Possibilità di monetizzazione delle dotazioni territoriali" e di verificare la rispondenza con l'art. A-26 della LR 20/2000 che stabilisce i casi in cui è ammissibile la monetizzazione delle dotazioni territoriali.

L'art. 18.3 al comma 1a) prevede la monetizzazione in presenza di aree di cessione per i parcheggi pubblici con superficie inferiore a quella necessaria per ricavare almeno 4 posti macchina a diretto servizio degli insediamenti.

Riserva

Si rileva che l'applicazione della norma porterebbe ad una grave carenza di parcheggi e si chiede di modificare l'articolo prevedendo la monetizzazione nel caso in cui la superficie di cessione sia inferiore a quella necessaria per 1 posto auto, come stabilito nella generalità dei RUE.

L'art. 18.3 al comma 4) stabilisce che " l'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio e senza che ciò costituisca variante al PSC e al RUE, può definire ulteriori e specifici casi in cui gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree per le dotazioni territoriali, possono ricorrere alla loro monetizzazione".

Riserva

L'art. A-26 della L.R. 20/00 attribuisce tuttavia tale funzione (la definizione dei casi di applicazione dell'istituto della monetizzazione) al RUE e non tramite semplice deliberazione consigliare. Si chiede di adeguare l'art. 18.3 alla L.R. 20/00.

art. 23 Parcheggi

La norma consente, a determinate condizioni, di edificare sul confine dei parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria.

Osservazione

non si concorda con la riduzione della distanza tra i fabbricati ed i parcheggi di urbanizzazione secondaria PU2 perchè questi sono infrastrutture pubbliche a servizio della città e non a diretto servizio dell'insediamento; il mancato rispetto della distanza impone una servitù su un'area pubblica, che potrebbe pregiudicarne il futuro utilizzo.

art. 23.1 Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria

Nella tabella al comma 11 si richiede, per le abitazioni, una dotazione minima di parcheggi di urbanizzazione primaria di 10 mq/100 mq di Superficie utile.

Osservazione

comma 11 – si segnala che il parametro individuato per la dotazione minima di parcheggi P1 non sembra garantire la realizzazione di almeno un posto auto per alloggio e si chiede di effettuare una verifica in merito.

art. 26.10 Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici

Il comma 5 dell'art. 26.10 stabilisce limiti localizzativi agli impianti solari fotovoltaici, non corrispondenti ai disposti della DAL 28/2010.

Riserva

Si chiede di adeguare l'articolo ai limiti e condizionamenti stabiliti dalla DAL 28/2010.

Inquinamento luminoso

Riserva

Ai sensi dell'art. 93 del PTCP, sarà necessario integrare la normativa con un articolo riferito alle "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso", costituite dal sistema provinciale delle aree naturali protette e dai siti di Rete Natura 2000, oltre che dalle aree ricomprese entro un raggio di 15 km dall'osservatorio astronomico di Scandiano (vedi Tav. P2 del PTCP 2010).

Tali disposizioni dovranno essere integrate con quanto disposto dalle DGR n.1688/2013 e n.1732/2015, che introducono ulteriori zone di protezione

dell'inquinamento luminoso e nuove disposizioni normative con effetti sui RUE. Nello specifico sono menzionati, oltre alle aree protette ed ai siti di importanza comunitaria, quali zone di protezione, anche i corridoi ecologici.

Parte seconda

Titolo I – Disciplina del sistema insediativo storico e archeologico

art. 31.4 Intervento preventivo per il recupero del patrimonio edilizio di valore storico – culturale – testimoniale negli ambiti “Nuclei storici “ e “Nuclei di impianto storico”

L'articolo stabilisce che, attraverso l'elaborazione di un PUA di ristrutturazione urbanistica, si possano prevedere categorie d'intervento e vincoli tipologici diversi da quelli stabiliti dalla disciplina particolareggiata di PSC e RUE, ivi compresa la possibilità di demolizione e ricostruzione.

Riserva

Si rileva che l'intervento di ristrutturazione urbanistica è possibile solamente se già previsto dal PSC a seguito delle indagini di Quadro Conoscitivo e non può modificare le modalità di intervento derivanti dall'analisi dei caratteri degli edifici;

A questo proposito, ed in relazione anche ad altri articoli del RUE in esame, si segnala che, ai sensi dell'art. 29 comma 3° della LR 20/2000, gli interventi che competono al RUE si attuano per intervento diretto e non sono soggetti al POC; pertanto non si ritiene coerente il rimando ad eventuali piani attuativi non previsti dal PSC e dalla legislazione.

art. 31.5.2 Prescrizioni Ristrutturazione edilizia

comma 6 e seguenti – l'articolo inserisce alcune precisazioni, rispetto alla definizione di legge della Ristrutturazione edilizia, per gli interventi all'interno del sistema insediativo storico.

Osservazione

si chiede di verificare che le variazioni apportate rientrino nel concetto di Ristrutturazione Edilizia declinato dalla normativa sovraordinata.

art. 31.10 Possibilità d'interventomobilità e parcheggi pubblici.

All'interno del sistema insediativo storico, l'articolo consente la realizzazione di autorimesse coperte.

Riserva

Si rileva che la nuova costruzione di autorimesse si pone in contrasto con l'art. A-7 “Centri storici” della LR 20/2000, che vieta l'aumento delle volumetrie e l'edificazione nelle aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani e collettivi nonchè quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

Titolo II – Disciplina degli ambiti urbani a prevalente uso residenziale

art. 33.1 AC1 residenziali consolidati all'interno del Territorio Urbanizzato

L'articolo norma l'edificazione nelle aree urbane del Capoluogo e dei centri frazionali, fissando, tra l'altro, l'altezza massima delle nuove costruzioni a 10,50 ml.

Osservazione

L'altezza massima fissata, corrispondente ad oltre 3 piani fuori terra, pare eccessiva per la realizzazione di edifici in grado di armonizzarsi con l'ambiente circostante ed i fabbricati esistenti (spesso nuclei storici), nella convinzione che lo sviluppo del territorio montano debba passare attraverso la realizzazione di azioni

di forte qualità; si chiede pertanto di verificare la coerenza di tale altezza con il contesto locale.

art. 33.3 AC3 residenziali in territorio rurale

Al comma 4 punto 4 viene concesso un periodo transitorio di 5 anni per edificare nei lotti previsti dal previgente PRG in territorio rurale, nel rispetto delle limitazioni inerenti il rischio idrogeologico, sismico e idraulico.

Riserva

la possibilità di edificare nei lotti derivanti dal previgente PRG è subordinata non solo alla stabilità dei terreni ma anche al rispetto di tutte le norme di vincolo e tutela, oltre che alla presenza di agevole accessibilità.

art. 34.3 ATR Sub ambiti periurbani di trasformazione per la nuova edificazione a prevalente funzione residenziale soggetti a convenzione attuativa (ATR)

In questi ambiti si prevede che la destinazione residenziale sia superiore al 49% della superficie utile costruibile.

Osservazione

comma 4 – negli ambiti a prevalente funzione residenziale l'uso abitativo deve essere maggiore del 50%: si chiede di riportare a tale quantità la previsione.

Titolo III – Disciplina degli ambiti specializzati per attività produttive

art. 35 Ambiti specializzati per attività produttive

La norma generale prevede che si possano costruire abitazioni per il titolare e per il personale nella misura massima del 100% della SU produttiva e comunque non più di due alloggi e 240 mq di SU.

Osservazione

si ritiene eccessiva la percentuale massima di funzione residenziale ammessa negli ambiti produttivi, pari al 100% della Superficie destinata alle lavorazioni dell'azienda, in quanto la funzione produttiva deve essere manifestamente prevalente anche all'interno del singolo stabilimento.

art. 35.1 sub – ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria

L'articolo norma l'edificazione nei lotti produttivi dei centri urbani, fissando, tra l'altro, l'altezza massima delle nuove costruzioni a 12,00 ml.

Osservazione

Per le motivazioni già espresse per il precedente art. 33.1, si chiede di verificare la compatibilità dell'altezza massima fissata con l'ambiente urbano e il paesaggio.

Titolo IV – Disciplina degli interventi in territorio rurale

Art. 36.2 Rilocalizzazione di volumi e superfici incongrue esistenti in ambiti rurali

L'articolo disciplina il trasferimento e la rilocalizzazione dei volumi e le superfici fatiscenti, incongrui e di rilevante impatto ambientale esistenti in territorio rurale.

Riserva

La disciplina sul recupero dei volumi degli edifici incongrui non si può estendere agli edifici "fatiscenti" in quanto la cattiva conservazione non è di per se indice di impatto ambientale e non diminuisce l'eventuale valore storico – tipologico di un fabbricato; anche la dizione "rilevante impatto ambientale" potrebbe generare equivoci.

Si chiede quindi di allineare la norma con gli articoli A-21 LR 20/2000 e 6 della NA di PTCP.

Sempre al comma 1 si precisa inoltre che i volumi che possono essere rilocalizzati sono quelli privi di valore storico e in contrasto con l'ambiente; tale definizione tuttavia non sembra ancora sufficiente per stabilire a priori il concetto di edificio incongruo.

Il Piano provinciale, ai fini dell'applicazione di questo articolo, chiedeva il censimento degli edifici incongrui e tali da non consentire gli interventi di riuso anche perchè, da una visione complessiva di tali elementi nel territorio, potevano evidenziarsi le emergenze su cui concentrare gli sforzi progettuali.

Osservazione

in mancanza di questo censimento, al fine di agevolare l'individuazione dei volumi in reale contrasto con il territorio circostante, sarebbe necessaria almeno la definizione preventiva dei criteri in base ai quali un fabbricato in zona agricola può essere definito incongruo, anche facendo riferimento alla definizione seguente della L.R. 16/2002: *“per “Opere incongrue” o “Edifici incongrui”, si intendono gli edifici o le parti del tessuto urbano o altri manufatti che, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali o per la loro collocazione spaziale, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi urbani e extraurbani in cui si collocano”*.

Si riterrebbe opportuno pertanto integrare l'articolo esplicitando i criteri in base ai quali definire un fabbricato in zona agricola “incongruo”, al fine di prevedere la possibilità di applicare l'art.6 del PTCP e perseguire l'obiettivo di interesse pubblico incentrato sul miglioramento di un contesto degradato; oppure in alternativa riportare nell'articolo che l'applicazione della rilocalizzazione dei volumi è subordinata alla definizione di detti criteri.

Osservazione

riguardo al comma 8) sarà necessario precisare il volume recuperabile è solamente una parte di quello demolito.

art. 37.5 Dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e letami ...

Osservazione

Si segnala che per la realizzazione e gestione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento devono essere presi a riferimento i requisiti e le disposizioni del Regolamento Regionale 1/2016; in particolare si sottolinea che non è ammessa la realizzazione di nuovi lagoni per il contenimento degli effluenti zootecnici, né l'ampliamento di quelli esistenti.

art. 37.9 Costruzioni rurali minori non connesse all'attività agricola

L'articolo disciplina l'edificazione di piccoli manufatti destinati al ricovero attrezzi, materiali o animali da cortile funzionali ad un'attività agricola marginale, ammettendo anche di localizzarli in prossimità delle strade esistenti.

Riserva

la nuova costruzione di fabbricati rurali minori da parte di soggetti non imprenditori agricoli professionali è ammissibile solamente in quanto pertinenza di fabbricati residenziali esistenti: non è possibile quindi localizzarle in posizioni isolate anche se in prossimità delle strade; si chiede di modificare l'articolo.

Osservazione

Essendo attività marginali esercitate a livello di tempo libero si ritiene che l'altezza massima fissata (ml 3,50) sia troppo alta rispetto all'attrezzatura di un'attività ludica o al ricovero di animali da affezione.

art. 37.10 Possibilità di recupero per fini abitativi extragricoli di fabbricati rurali

art. 37.12 Criteri d'intervento ... per il recupero delle unità edilizie in territorio rurale non più funzionali all'attività agricola

Gli articoli consentono di ampliare del 20% i fabbricati abitativi d'impianto recente esistenti in territorio rurale.

Questa possibilità generalizzata non è compatibile con l'art. A-21 della LR 20/200 e l'art. 6 comma 4 del PTCP: gli interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti sono ammessi solo nel caso di edifici composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno.

Riserva

Si chiede di adeguare gli articoli in questo senso.

art. 37.11 Recupero del patrimonio edilizio non più connesso all'attività produttiva agricola....

Al comma 3 d) si prospetta la demolizione e ricostruzione di edifici non storici e inadatti al riuso: tale definizione non circoscrive l'applicazione della norma in quanto, come già riportato per il precedente articolo 36.2, la possibilità di delocalizzazione di parte dei volumi demoliti riguarda gli edifici " incongrui" e non semplicemente quelli privi di valore storico, in quanto tale meccanismo è volto a tutelare un interesse pubblico di salvaguardia dei valori storici e paesaggistici del territorio rurale, all'interno del quale le normali tipologie produttive agricole sono coerenti e recuperabili ad altri usi ammessi.

Osservazione

Per una migliore comprensione del campo di applicazione dell'intero articolo ed in particolare del punto 3d) (demolizione e ricostruzione dei volumi non recuperabili) si chiede di fare riferimento, oltre che all'art. A-21 della LR 20/2000, anche all'art. 6 delle NA di PTCP che contiene ulteriori specificazioni in merito.

art. 37.13 Possibilità di superamento degli indici ...tramite PUA

Osservazione di carattere generale in merito all'utilizzo degli strumenti preventivi in territorio rurale

in territorio rurale gli interventi di trasformazione sono disciplinati dal RUE e si attuano in modo diretto (salvo i casi in cui si debba ricorrere al POC specificatamente definiti dagli art. Art. A-17 e A-20 della L.R. 20/2000) e pertanto non sono più previsti piani urbanistici attuativi in zona agricola secondo quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 47/1978, (articolo abrogato); così anche i Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola di cui all'art. A-19, comma 3, lett. b della L.R. 20/2000 non sono equiparati ai PUA (art. 31 L.R. 20/2000) e pertanto non seguono le procedure di cui all'art. 35.

In coerenza con i principi stabiliti dal legislatore regionale di riduzione dell'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio si invita l'Amministrazione a semplificare le modalità di attuazione degli interventi in zona agricola secondo i disposti della legge regionale sopra richiamati.

art. 37.14 edifici produttivi extragricoli esistenti in territorio rurale

Il comma 3 precisa correttamente che, in caso di cambio d'uso degli edifici produttivi extragricoli in territorio rurale, le funzioni consentite sono quelle compatibili con il territorio rurale ed elencate all'art. 6 comma 3 d) delle Norme di PTCP;

il successivo comma 4, tuttavia, consente l'inserimento di nuovi usi produttivi, che non è consentito dal Piano provinciale.

Il PTCP infatti, perseguendo l'obiettivo di trasformare progressivamente il sistema degli insediamenti produttivi verso un sistema ecoefficiente, finalizzato, tra l'altro a ridurre la dispersione dell'offerta insediativa ed il consumo del territorio, non consente l'inserimento di nuovi usi produttivi, in quanto determinano impatti su matrici ambientali, reti (ad. es. mobilità), assetto agricolo e paesaggio non compatibili anche nel caso di attività non nocive e o moleste.

Riserva

Si chiede di eliminare la possibilità di riconversione ad usi produttivi in coerenza con quanto già affermato al comma 3 del medesimo articolo; nel caso di cambio d'uso gli insediamenti dovranno essere ricondotti alla funzione agricola o alle attività compatibili con il territorio rurale di cui all'art. 6 della NA di PTCP.

art. 38.1 invasi ed alvei e zone di tutela

art. 38.2 Zone di tutela naturalistica

Riserva

Il testo normativo proposto riproduce alcune prescrizioni di PTCP in modo non perfettamente rispondente agli articoli di riferimento: si chiede di completare la “non duplicazione della normativa sovraordinata” richiesta dall'Atto di indirizzo regionale DGR 994/2014, richiamando semplicemente i commi e gli articoli di PTCP pertinenti.

art. 38.4 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

art. 38.6 Ambiti collinari – montani a vocazione produttiva agricola

art. 38.7 Ambiti agricoli periurbani

Osservazione

Le modalità di recupero dei fabbricati coloniali esistenti non di valore storico risulta di difficile comprensione e sembra consentire la nuova costruzione di abitazioni per gli imprenditori agricoli senza demolire le vecchie costruzioni dichiarate non recuperabili per motivi statico – funzionali; al fine di evitare il mantenimento di edifici inutilizzati si chiede di ricondurre gli interventi o al recupero del fabbricato esistente oppure alla sua demolizione e ricostruzione.

art. 38.8 Zona agricola di rispetto cimiteriale

Al comma 4) si prevede di localizzare progetti e interventi pubblici all'interno della zona di rispetto cimiteriale.

Riserva

Gli interventi consentiti nella fascia di rispetto cimiteriale sono regolati dalla legislazione nazionale e regionale che, almeno entro la fascia di rispetto più ristretta (50 metri), consente solo interventi sugli edifici esistenti; si chiede di modificare in tal senso l'articolo.

art. 38.10 ambiti agricoli interessati da caseifici

La norma prevede la possibilità di riutilizzo dei contenitori edilizi esistenti per funzioni produttive artigianali – industriali non nocive.

Riserva

Si evidenzia che tali funzioni si pongono in contrasto con quanto ammesso dall'art. 6 – Territorio rurale - delle NA del PTCP, come meglio esplicitato in riferimento al precedente art. 37.14, e si chiede di eliminare questa possibilità.

art. 38.11 Ambiti agricoli interessati da allevamenti zootecnici

L'articolo regola le possibilità edificatorie degli allevamenti zootecnici produttivi, rispetto alle quali si rileva quanto segue:

Riserve

comma 2 c) tra le zone di tutela dove è vietato l'inserimento di nuovi allevamenti zootecnici intensivi non sono citate le "zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" art. 42 del PTCP;

comma 5.2 a) non è possibile il riuso ai fini produttivi extragricoli in territorio rurale, come già evidenziato per i precedenti articoli 37.14 e 38.10; si chiede di modificare e integrare in tal senso la norma.

Osservazione:

comma 1)

L'ente competente al quale inviare la comunicazione di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici è ora la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae.

Titolo V – Disciplina degli interventi nel sistema delle dotazioni territoriali

art. 40.1 Infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto

Riserva

Si chiede di adeguare l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale al Nuovo codice della strada e al suo Regolamento, che prescrivono per tutte le strade di categoria C un arretramento dell'edificazione di 30 metri e per tutte quelle di categoria F un arretramento di 20 metri.

Art. 40.3 Impianti per la distribuzione di carburanti

L'articolo disciplina la localizzazione dei distributori, dettando prescrizioni per la tutela paesaggistica e ambientale; non vengono riportate tuttavia le condizioni da osservare per la zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42 del PTCP).

Riserva

si chiede di integrare l'articolo stabilendo che, nelle zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti è ammessa previa insussistenza di alternative localizzative ed a condizione che l'ubicazione dell'intervento risulti compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'intorno.

ALLEGATO A – DEFINIZIONI

B56 – Distanza dalle strade, dai canali e dalle zone d'acqua

Osservazione

comma 3) in merito alle distanze minime da cavi, canali e zone d'acqua, si chiede di integrare la norma con le prescrizioni del RD 523/1904 riguardante le acque pubbliche (4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e 10 metri per le fabbriche e per gli scavi) e con quelle del comma 10 art. 40 delle NA di PTCP (10 metri) relative alla distanza dagli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua".

- Per quanto concerne la Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni degli strumenti urbanistici in esame, visto il Rapporto Istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. PGRE/2016/0010285 del 21/09/2016 il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (ValSAT) della 1^a Variante al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio di Baiso, adottati rispettivamente con Delibera di CC n. 2 del 27/03/2014 e n. 56 del 22/12/2014, a condizione che siano apportate le ulteriori misure di mitigazione e compensazione nonché gli adeguamenti normativi di seguito riportati:
 1. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati pareri di:
 - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto di Scandiano, prot. ARPA n. PGRE/2015/6090 del 14/07/2015, e Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Distretto di Scandiano, prot. AUSL n. 2015/0071159 del 10/08/2015;
 - Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, prot. n. 3092 dell'08/09/2016;
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. n. 4929 del 16/09/2016;
 - Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Area Affluenti Po;
 2. con riferimento al sopracitato parere favorevole condizionato della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. n. 4929 del 16/09/2016, si invita il Comune di Baiso a provvedere all'approvazione della "Carta della potenzialità archeologica";
 3. con riferimento alle Schede normative di PSC relative ai nuovi ambiti ACR1 e ATR4, si chiede che nelle "prescrizioni di sostenibilità" siano inserite le indicazioni per la mitigazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di tali ambiti, contenute nel Rapporto ambientale;
 4. con riferimento al sistema idrico:
 - PSC
 - Sistemi di fognatura e depurazione delle acque
 - si raccomanda che per le fasi di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sia delineato il quadro aggiornato degli agglomerati ai sensi del D.Lgs 152/2006, per la verifica delle previsioni di urbanizzazione rispetto alle esigenze di estensione delle reti fognarie pubbliche, di adeguamento degli impianti di depurazione o di adeguamento delle reti

fognarie con l'installazione di sistemi di trattamento finale, coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane", tenuto anche conto che la medesima DGR prevede l'apporto dei Comuni in materia di agglomerati;

RUE

- in riferimento all'art. 24.6 comma 2, nei casi di interventi su fabbricati esistenti o mutamenti di destinazioni d'uso ove intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico, negli elaborati a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, oltre a quanto già previsto nella Norme, è necessario prevedere la valutazione in merito all'adeguatezza dell'impianto di trattamento delle acque reflue anche al fine di individuare eventuali necessità di adeguamento impiantistico; si segnala inoltre che occorre richiedere una nuova autorizzazione non solo per scarichi di tipo industriale ma anche per le altre tipologie di reflui e recapiti, escluse le acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura;
- in riferimento all'art. 27.1 comma 2, nello specifico per gli effluenti zootecnici, oltre a quanto già previsto dalle Norme, si fa presente l'opportunità di valutare di inserire indicazioni al fine della minimizzazione delle interferenze tra la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici ed il territorio urbanizzato ed urbanizzabile, con particolare riferimento ad odori ed emissioni. A tal proposito si ricorda che il Regolamento Regionale n. 1/2016, agli artt. 18 e 37, prevede che gli strumenti di pianificazione urbanistica possano disciplinare tecniche di distribuzione e distanze, fornendo specifiche indicazioni in merito;
- in riferimento all'art. 27.3, si ricorda che le previsioni devono essere anche coerenti con quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 al fine di assicurare la compatibilità dei carichi inquinanti provenienti dagli insediamenti urbani rispetto all'esistente sistema pubblico fognario e depurativo; tale verifica dovrà essere svolta in particolare per gli ambiti di nuovo insediamento o per gli interventi di riqualificazione o sostituzione urbana;
- in riferimento all'art. 29.6, si fa presente che l'art. 85 comma 7 lettera b) del PTCP 2010 prevede l'assunzione di misure specifiche nell'ambito del RUE volte al risparmio idrico, che potranno essere declinate in relazione alle diverse tipologie di ambito di trasformazione e di intervento;
- in riferimento all'art. 37.5, si fa presente che per la realizzazione e gestione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento devono essere presi a riferimento i requisiti e le disposizioni del Regolamento Regionale n. 1/2016; in particolare si sottolinea che non è ammessa la realizzazione di nuovi lagoni per il contenimento degli effluenti zootecnici, né l'ampliamento di quelli esistenti;

- in riferimento agli artt 38.4, 38.7, 38.10 e 38.11, si chiede di valutare, ove pertinente, la necessità di inserire i divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio riportati all'art. 35 del Regolamento Regionale n. 1/2016;
 - in riferimento all'art. 38.11, si ricorda che la Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2016 va trasmessa all'Autorità competente, che a seguito della LR 13/2016 è passata in capo ad Arpae SAC;
5. con riferimento all'energia:
- PSC
- in relazione all'art. 27 del PSC, si segnala che il punto 7.4 Allegato 5 alle Norme del PTCP 2010 è riferito alla specifica tipologia di impianti idroelettrici e non alla totalità delle tipologie di impianti a fonti energetiche rinnovabili; si chiarisce inoltre che la disciplina relativa alle fonti rinnovabili è stata dettata dalla Regione Emilia-Romagna con la DAL 28/2010 e la DAL 51/2011 a cui occorre fare riferimento anche ai fini della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili;

RUE

- con riferimento all'art. 11 comma 2, si specifica che i commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008 sono stati abrogati dal D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102; si segnala che un utile riferimento normativo è rappresentato dal medesimo D.Lgs 102/2014 che all'art. 14 commi 6 e 7 aggiorna la disciplina in materia di efficienza energetica e relative misure di promozione, fornendo indirizzi rispettivamente nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- con riferimento all'art. 26.10 comma 5 del RUE, si segnala che la DAL 28/2010 disciplina la localizzazione degli impianti solari fotovoltaici e non di quelli termici;
- 6. considerato l'impreciso riferimento alla normativa in materia di VIA e il mero rimando alla normativa vigente in materia di VAS, si chiede di eliminare l'art. 2.8 comma 6 del RUE;
 - 7. nella Dichiarazione di sintesi dovranno essere riportate considerazioni rispetto alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni derivanti dalle eventuali osservazioni accolte o parzialmente accolte;
 - 8. Per quanto riguarda, infine, le proposte di inserimento di aree edificabili in accoglimento delle osservazioni n. 12, 14 e 23, si evidenzia l'impossibilità di verificare la fattibilità geologica, e la compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio nonché la compatibilità ambientale, per la totale assenza di documentazione in merito; pertanto si ritiene che le osservazioni non siano accoglibili;

dato atto che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- con deliberazione consiliare 17 giugno 2010, n. 124, è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
- gli atti urbanistici adottati dai Comuni sono oggetto di esame da parte della Provincia che fino ad ora li ha valutati con atto di Giunta, come indicato dalla legislazione regionale;

visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di formulare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 e dell'art. 33 comma 4bis della LR 20/2000, alla 1^a variante al PSC e al RUE del Comune di Baiso, adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/03/2014 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2014, le riserve e le osservazioni di cui al precedente CONSIDERATO;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (ValSAT) della suddetta Variante al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio di Baiso, a condizione che siano apportate le ulteriori misure di mitigazione e

compensazione nonché gli adeguamenti normativi riportati nel precedente CONSIDERATO;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 23/09/2016

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e
firma